

Modello A_7



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

All

SUAP del comune di Capitignano
suap.aq@cert.camcom.it

E.p.c.

Comune di Capitignano
protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

ECOPOINT ENGINEERING S.R.L.
ecopointengineering@legalmail.it

Regione Abruzzo
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 3518 *del* 14/03/2023
Class 34.43.04/404/2023
Rif. Vs. 16116 *del* 13/03/2023
Allegati 1

Oggetto: Capitignano (AQ) – via Paganica, SP106 – via Molinella
Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per costruzione di un'area di stoccaggio per rifiuti non pericolosi da destinare al recupero
Rif. catastali: Foglio 12 part. 48, 49
Richiedente: New World Recycling S.r.l.
Rif.pratica SUAP:01823280662-28072022-0847 Prot. 0045403 del 02/08/2022-SUPRO/0046815 del 05/08/2022
Parere con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii
[P 3518/2023]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato “Codice”;

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Richiamato il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del Codice;

Preso atto della nota n. 16116 del 13.03.2023, con la quale Codesto Comune ha trasmesso la documentazione, pervenuta in pari data e acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 3518 il 14.03.2023;

Viste la nota 56687 dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, del 16.03.2023, protocollata al n. 3743 del 16.03.2023; la nota 19235 del SUAP, protocollata al n. 4413 del 28.03.2023 priva di allegati; la nota del 07.04.2023 della ditta protocollata al n. 5124 del 11.04.2023 volta a chiedere la chiusura dell'iter autorizzativo; la nota 2184 del 07.04.2023 di sollecito da parte del comune di Capitignano che aveva fissato la conclusione del procedimento al 30.12.2022, protocollata al n. 5161 del 11.04.2023, tenendo comunque conto che nessuna istanza è mai pervenuta a questa Soprintendenza prima del 14.03.2023; la nota n. 80231 dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, del 20.04.2023, protocollata al n. 5837 del 21.04.2023;

Tenuto conto della comunicazione di improcedibilità comunicata da questo Ufficio con prot. 18922 del 16.12.2022;



Vista la nota della *ecopoint engineering* del 21.04.2023, protocollata al n. 5942 del 26.04.2023, volta a fare chiarezza sulla presenza contemporanea di due diversi iter autorizzativi presentati dalla stessa società che hanno creato un accavallamento di procedure e note da parte dei diversi Enti coinvolti;

Tenuto conto delle interlocuzioni avvenute per le vie brevi, a chiarimento dell'iter autorizzativo;

Verificato che l'intervento ricade in area di tutela paesaggistica in forza dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004;

Viste l'istruttoria dell'Amministrazione Comunale e la proposta di provvedimento, rese ai sensi dell'art. 146, c.7, del Codice;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti;

Preso atto che gli interventi proposti riguardano la costruzione di un'area destinata alle operazioni di gestione rifiuti (messa in riserva) avente un'estensione superficiale di circa 2860 mq, l'area ricade all'interno della zona industriale del comune di Capitignano (AQ). Nella zona limitrofa si trovano fabbricati a destinazione produttiva, in particolare i primi edifici si trovano ad una distanza di circa 50 metri dal perimetro del sito. L'insediamento residenziale si trova ad una distanza di circa 200 m. La formazione del rilevato in fase di costruzione è stato autorizzato con Permesso di Costruire n.2 ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001 rilasciato dal Comune di Capitignano il 02/03/2021.

L'impianto sarà costituito diverse aree: accettazione rifiuti in ingresso (zona uffici); messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 1.1: 105 mq; messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 2.1: 60 mq; messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 3.1: 60 mq; messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 6.1 suddivisa per mezzo di setti in due aree, con una superficie complessiva pari a 210 mq; messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 7.29: 85 mq; messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 9.1 suddivisa per mezzo di setti in due aree, con una superficie complessiva pari a 160 mq; messa in riserva R13 dei rifiuti della tipologia 10.2: 30 mq; un box uffici per la gestione documentale/amministrativa dell'impianto; un impianto di depurazione delle acque meteoriche di piazzale con relativa rete di raccolta. La pesa sarà installata in area adiacente al perimetro dell'impianto, sempre di proprietà della ditta, distinta in catasto al foglio 12, particella 49.

Le aree destinate allo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti saranno impermeabilizzate per una superficie complessiva di circa 2.500 mq.

È prevista la realizzazione della recinzione, che interesserà esclusivamente l'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti, sarà del tipo con rete metallica a maglie romboidali, posta in opera su paletti metallici a T zincati da 50 mm e cantonali, posti ad interasse non superiore a 2,50 m per complessivi 216 m. L'area oggetto di intervento è inserita all'interno di un'area verde che presenta barriere arboree e arbustive naturali che saranno in grado di mascherare parzialmente l'impianto sul lato sud-est; a completamento di quanto già esistente è previsto l'inserimento perimetrale di una barriera arborea.

L'accesso all'area sarà garantito tramite n° 1 cancello scorrevole. Sia il box ad uso ufficio che il box ad uso bagno previsti saranno di tipo prefabbricato, è prevista l'installazione di una pesa a ponte in lamiera sopra pavimento avente dimensioni di 14x3 m e portata di 80.000 kg. Le acque di prima pioggia corrispondenti ai primi 4 mm, provenienti dal dilavamento del piazzale di 2500 mq dedicato allo stoccaggio dei rifiuti saranno raccolte e trattate.

Considerato che il progetto non modifica sostanzialmente il paesaggio oggetto di tutela e che si colloca in area già parzialmente edificata ed urbanizzata posta in zona industriale. Sono inoltre presenti altri manufatti edilizi aventi caratteristiche costruttive analoghe;

questa Soprintendenza

per quanto su detto, ritiene l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e pertanto esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole vincolante ai sensi dell'art. 146 del Codice a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- venga realizzata una mascheratura fatta da essenze arboree ed arbustive autoctone in grado di uniformarsi ai tratti di bosco naturale ancora presente nella zona oggetto di intervento;
- la piantumazione dovrà essere controllata nel tempo prevedendo, eventuali, interventi volti a garantire lo sviluppo della vegetazione;
- le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale andranno verificate con comparazioni tra obiettivi e risultati raggiunti ed indicate chiaramente in una relazione da inviare alla fine dell'intervento corredata da esaustiva documentazione fotografica;



- la vegetazione presente nelle zone boschive e coltivate non oggetto di attività dovrà essere salvaguardata dal danneggiamento derivabile dalle operazioni di approntamento dei lavori, di escavazione, di cantiere;
- venga predisposta una semina in corrispondenza delle zone di intervento per migliorare l'attecchimento di specie autoctone ed il rinverdimento dell'area;
- Si ricorda che ai fini della tutela archeologica le cose di interesse archeologico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo durante le operazioni di scavo previste a progetto, appartengono allo Stato (Codice, art. 91). Nel caso di ritrovamenti occasionali gli scopritori hanno quindi l'obbligo di denunciare la scoperta delle cose immobili o mobili indicate nell'art. 10 entro 24 ore alla Soprintendenza o al Sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza e di provvedere alla loro conservazione lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta sono informati, a cura del Soprintendente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale (Codice, art. 90);

Il presente parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante viene trasmesso a codesta Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e non costituisce pertanto titolo autorizzatorio all'esecuzione delle opere.

Questa Soprintendenza, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 146, c. 11, del Codice, rimane in attesa di ricevere l'autorizzazione paesaggistica rilasciata da codesta Amministrazione, che dovrà recepire le prescrizioni sopra espresse.

Sarà cura di codesto Ente responsabile del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verificare il recepimento delle suddette prescrizioni.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@cultura.gov.it

DOTT.SSA FRANCESCA SPADOLINI
francesca.spadolini-01@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

